

## **Piano di rientro concordato tra banca e cliente – Cass. n. 2855/2022**

Conto corrente (contratto di) - chiusura del conto - pagamento del saldo - Piano di rientro concordato tra banca e cliente - Natura meramente ricognitiva - Conseguenze - Clausole negoziali - Nullità per difetto di forma - Deducibilità - Fondamento.

In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2855 del 31/01/2022 (Rv. 663801 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1325, Cod\_Civ\_art\_1988, Cod\_Civ\_art\_2697

**Corte**

**Cassazione**

**2855**

**2022**